



ALBANELLA - ALTAVILLA SILENTINA - VALLE DELL'ANGELO - CASTEL SAN LORENZO - FELITTO -
LAURINO - MAGLIANO VETERE - MONTEFORTE CILENTO - PIAGGINE - ROCCADASPIDE - SACCO - STIO -
TRENTINARA - VALLE DELL'ANGELO

84069 ROCCADASPIDE (SA) Via Cesine tel. 0828/941000
protocollo@pec.cmcalore.it

Prot. **0115** del

09 GEN 2025

**AREA TECNICA E FINANZIARIA
FUNZIONE DIRIGENZIALE SETTORE TECNICO**

Alla Sig.ra Tommasino Maria Giuseppa
g.di cianni@confpec.it

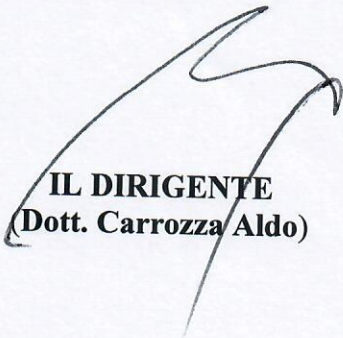
e.p.c. Al Comando Carabinieri Forestali
Valle dell'Angelo
PEC

All'Albo on line
SEDE

OGGETTO: OGGETTO: L.R. 11/96. L.R. 11/96. Regolamento di attuazione n.3/2017 art. 30 c.1 lettera a) - Comunicazione taglio bosco ceduo in agro del comune di Piaggine al foglio n.25 particelle nn.149 e 150- Istanza Sig.ra Tommasino Maria Giuseppa - Trasmissione provvedimento autorizzativo.

Per quanto competenza, si trasmette in allegato l'autorizzazione di cui all'oggetto.

Distinti saluti


IL DIRIGENTE
(Dott. Carrozza Aldo)



COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO
ALBANELLA - ALTAVILLA SILENTINA - VALLE DELL'ANGELO - CASTEL SAN LORENZO - FELITTO -
LAURINO - MAGLIANO VETERE - MONTEFORTE CILENTO - PIAGGINE - ROCCADASPIDE - SACCO - STIO -
TRENTINARA - VALLE DELL'ANGELO

84069 ROCCADASPIDE (SA) Via Cesine tel. 0828/941000
protocollo@pec.cmcalore.it

Prot. **01.15** del **09 GEN 2025**

AREA TECNICA E FINANZIARIA
FUNZIONE DIRIGENZIALE SETTORE TECNICO

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO

OGGETTO: L.R. 11/96 - Regolamento di attuazione n.3/2017 art. 30 c.1 lettera a) - Comunicazione taglio bosco ceduo in agro del comune di Piaggine al foglio n.25 particelle nn.149 e 150- Istanza Sig.ra Tommasino Maria Giuseppa.

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza prot. n. 5796/2024 con la quale la Sig.ra Tommasino Maria Giuseppa, nata a Piaggine il 14/07/1951 e residente a Roma alla via Pietro Belon n.15, chiede, in qualità di comproprietario con delega, di poter procedere al taglio del bosco ceduo in agro del comune di Piaggine al foglio n.25 particelle nn.149 e 150, per una superficie boscata da sottoporre al taglio di ha 00.46.00;

Visto il "Regolamento regionale 28 settembre 2017 n. 3, come modificato dai Regolamenti Regionali n. 8 /2018, n. 2/2020 e n.4/2022;

Dato Atto:

che l'area d'intervento ricade in zona B1 della zonizzazione del Piano del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni;

che l'area rientra nella ZSC IT8050024 Monte Cervati, Centaurino e Montagne di Laurino e nella ZPS IT80500046 Monte Cervati;

che l'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, con nota prot.n. 14999 del 10.10.2024, ha rilasciato il nulla osta e il sentito con prescrizioni all'intervento di taglio di che trattasi;

che l'Ufficio Valutazione di Incidenza di Comunità Montana, abilitata dalla Regione Campania ad esprimere il parere sulla Valutazione di Incidenza, ha espresso parere favorevole con prescrizioni sulla Valutazione di Incidenza relativa al progetto di Taglio del bosco ceduo da eseguirsi nel comune di Piaggine al foglio n.25 particelle nn.149 e 150, giusto verbale n. 6/2024, in quanto l'intervento è da considerarsi compatibile nei confronti degli habitat e delle specie animali e vegetali presenti nelle zone interessate all'intervento stesso;

che il comune di Piaggine con Determina del Responsabile dell'Ufficio Valutazione di Incidenza, n. 132 del 03/12/2024, ha preso atto del verbale n.6/2024 di questo Ente e ha espresso parere favorevole sulla Valutazione di Incidenza di che trattasi;

AUTORIZZA

ai sensi della L.R. 11/96 e del regolamento Regionale n.3/2017 art. 30 c.1 lettere a), nei soli riguardi tecnico - forestali, salvo diritti di terzi e l'osservanza di altre leggi urbanistiche, paesaggistiche ed ambientali, il Sig. Tommasino Maria Giuseppa, nato a Piaggine il 14/07/1951, ad effettuare il taglio del bosco ceduo in agro del comune Piaggine al foglio n. 25 particelle nn.149 e 150, per una superficie boscata da sottoporre al taglio di ha 00.46.00;

STABILISCE

che Il taglio deve eseguirsi, a perfetta regola d'arte, durante la stagione silvana 2024-2025 (entro il 15 aprile 2025) e nella stagione silvana 2025-2026 (dal 1 ottobre 2025 al 15 aprile 2026), così come previsto dell'art. 30 comma 5 del Regolamento Regionale n. 3/2017 (validità biennale dell'autorizzazione);

che le matricine da rilasciare non devono essere inferiori a 70 per ettaro di cui il 1/3 devono avere un'età minima pari al doppio del turno, le rimanenti sono scelte tra le piante da seme o, in mancanza, fra i polloni di miglior portamento e più sviluppati (art.65 del Reg. reg. n. 3/2017 e ss.mm.ii.);

che dette matricine devono essere distribuite, possibilmente, in modo uniforme su tutta la superficie della tagliata;

che deve essere salvaguardata la biodiversità delle specie presenti nella scelta delle piante matricine da rilasciare a dote del bosco (art. 79 del Reg. reg. n. 3/2017 e ss.mm.ii.);

che l'allestimento e lo sgombero dei prodotti legnosi e dei residui delle lavorazioni deve avvenire dalla tagliata il più prontamente possibile, e comunque contemporaneamente all'esecuzione del taglio avendo cura di osservare tutte le prescrizioni dettate dal Reg. reg. n. 3/2017 (artt. 58,59);

che, al termine delle operazioni di taglio e di sgombero, si deve provvedere alla eliminazione di eventuali rifiuti, (plastica, carta, vetro, corpi estranei), eventualmente residuati sul sito di intervento, precisando che lo smaltimento degli stessi deve essere eseguito differenziandoli correttamente, pena l'applicazione delle sanzioni previste per legge;

che l'intervento di taglio deve essere eseguito nel rispetto di tutte le prescrizioni e le indicazioni espresse:

a) dal nulla osta dell'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni con nota prot.n. 14999 del 10.10.2024, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione;

b) dalla Determina del comune di Piaggine n. 132 del 03/12/2024a firma del Responsabile dell'Ufficio Valutazione di Incidenza;

che sono fatti salvi eventuali diritti di terzi ed ogni altra autorizzazione occorrente ai sensi della normativa vigente ai fini paesaggistici e ambientali;

che la presente autorizzazione non esime l'interessata dal richiedere tutti gli altri specifici nulla-osta e/o pareri prescritti dalle vigenti leggi;

che la richiedente deve comunicare la data di inizio dei lavori alla Stazione Carabinieri Forestali di Valle dell'Angelo;

che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio on line di questo Ente.

IL DIRIGENTE
(Dott. Carrozza Aldo)